

Pubblicato il 14/02/2018

N. 00951/2018REG.PROV.COLL.

N. 06594/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6594 del 2017, proposto da:
Impresa di Costruzioni Ing. Raffaele Pellegrini Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Piselli e Giovanni Maria Lauro, con domicilio eletto
presso lo studio Pierluigi Piselli in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 13;

contro

Provincia di Nuoro – Zona Omogenea Ogliastra, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Margelli, con domicilio eletto presso lo studio Antonia
De Angelis in Roma, via Portuense 104;

nei confronti di

Ser.Lu. Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati
Luigi Manzi, Andrea Manzi, Marcello Vignolo, Massimo Massa, con domicilio eletto presso lo studio
Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri 5;
De.Ca. Progetti dell'Ing. Paolo Gaviano & C., Nuova Cantieri Srl in proprio e quale Mandataria Rti,
Rti-Co.Ge. Montesanto Srl non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, SEZ. I, n. 344/2017, resa tra le parti,
concernente - per quanto attiene al ricorso principale e al primo atto di motivi aggiunti:

“per l'annullamento, previ i provvedimenti cautelari del caso, della determinazione 18.11.15, n. 1090 adottata dal Responsabile del Servizio Viabilità – Trasporti – Infrastrutture della Provincia resistente, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per la Riqualficazione della S.P. 27 nel tratto S.S. 389 bivio Villagrande – S.S. 125 a Tortoli all'impresa Ser.Lu. Costruzioni S.r.l., controinteressata, e di tutti gli atti presupposti e consequenziali della procedura, con particolare riferimento a quegli atti endoprocedimentali di ammissione alla gara dell'aggiudicatario, allo stato ignoti negli estremi e nel contenuto; di detto provvedimento è stata data comunicazione con nota 20–11–2015 prot n. 0014368”;

- per quanto attiene al secondo ricorso per motivi aggiunti:

“per l'annullamento della verifica effettuata dall'amministrazione, di cui alla ta-bella allegata alla nota 17–02–2016 prot. n. 1794, indirizzata dalla Provincia all'Avv. R. Margelli e da questi prodotta in giudizio in pari data”;

- per quanto attiene al terzo ricorso per motivi aggiunti:

“per l'annullamento della determinazione 18–04–2016 n. 369 adottata dal Responsabile del Servizio Viabilità – Trasporti – Infrastrutture della Provincia resistente, con la quale è stata dichiarata la definitiva efficacia della determinazione impugnata con il ricorso principale” con declaratoria di inefficacia e subentro nel contratto medio tempore stipulato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Nuoro – Zona Omogenea Ogliastro e di Ser.Lu. Costruzioni Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Giovanni M. Lauro, Renato Margelli, Andrea Manzi e Massimo Massa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tar per la Sardegna, sezione prima, ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dall'Impresa di Costruzione Ing. Raffaello Pellegrini s.r.l. (“Pellegrini”), mandataria dell'A.T.I. con Icostrade s.r.l. e Impresa edile Scudu di Ugo Scudu & C. s.a.s., per l'annullamento dell'aggiudicazione, in favore della SER.LU. Costruzioni s.r.l. (“SER.LU.”), adottata dalla Provincia dell'Ogliestra all'esito della procedura ristretta per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori di riqualficazione di un tratto della S.P. n. 27, per l'importo complessivo di € 9.700.000,00; con la stessa sentenza sono stati respinti il ricorso incidentale ed i

motivi aggiunti di SER.LU., volti ad ottenere l'esclusione della Pellegrini, seconda classificata; sono state compensate le spese.

Sui motivi del ricorso introduttivo e sui secondi e terzi motivi aggiunti, per quanto ancora qui rileva, il Tar ha deciso come segue:

- quanto ai requisiti soggettivi del gruppo di progettisti indicato da SER.LU. (da riunirsi in RTP, composto dallo studio associato, poi trasformato in società semplice, DE.CA. Progetti –di cui facevano parte l'ing. Paolo Gaviano e l'ing. Paolo Piu- e dagli ingegneri Giampiero Bisi, Giovanna Antonia Falchi, Vincenzo Pinna, Antonio Vincis e dal geologo Andrea Usai), contestati col ricorso principale sotto vari profili, ha ritenuto che: i servizi svolti per DE.CA. dall'ing. Italo Meloni ben potevano essere considerati, malgrado questi avesse lasciato l'associazione prima della partecipazione alla gara, perché la riunione di più professionisti in uno studio associato fa sì che le esperienze professionali da ciascuno maturate in pendenza del rapporto collaborativo rilevino, non solo individualmente, ma anche come “fattori di qualificazione” dell'intero studio; la cancellazione dall'albo dell'ing. Paolo Piu, per pensionamento, nelle more dello svolgimento della gara, non era rilevante poiché l'associazione di professionisti aveva complessivamente conservato i requisiti richiesti, in quanto, in sede di verifica ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, il gruppo di progettazione aveva indicato servizi pregressi (in parte) ulteriori rispetto a quelli inizialmente dichiarati, alcuni dei quali riferibili a componenti del gruppo diversi dalla DE.CA., e con tali modalità il gruppo di progettazione aveva comunque soddisfatto la soglia minima richiesta dalla *lex specialis* di gara; infine, le progettazioni indicate da SER.LU. aventi committenti privati potevano essere considerate, senza violare l'art. 263, comma 2, del d.p.r. n. 207 del 2010, pur se relative ad opere non concretamente eseguite, poiché queste rientravano nell'ambito di accordi di programma coinvolgenti la pubblica amministrazione;

- quanto all'asserita mancata indicazione da parte di SER.LU. dei criteri per la ripartizione dei compiti tra i professionisti ed al fatto che l'ing. Piu –cui competeva la “integrazione tra le prestazioni specialistiche”- si fosse poi cancellato dall'albo degli ingegneri, ha affermato che la sostituzione di quest'ultimo era valida anche in riferimento al detto compito, affidato ad altro professionista dello stesso gruppo, e che l'altra censura era generica, poiché non era dato comprendere in che modo fosse mancata la ripartizione dei compiti tra i professionisti del RTP, risultando anzi eseguita, come dimostrato appunto dai compiti affidati all'ing. Piu;

- quanto alla doglianza che il possesso dei requisiti sarebbe stato documentato soltanto dalla mandataria DE.CA., mentre gli altri professionisti del raggruppamento non avrebbero vantato alcuna esperienza professionale, neppure minima, sull'oggetto della gara, ha concluso che la stessa, oltre ad essere stata smentita in punto di fatto, era infondata alla luce dell'art. 261, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, puntualmente ribadito dal bando di gara, che prevede che, oltre alla percentuale posseduta dalla mandataria, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere chieste percentuali minime di possesso dei requisiti;

- quanto ai secondi e terzi motivi aggiunti, il Tar, ribadito quanto sopra a proposito della possibile specificazione e dimostrazione del possesso dei requisiti professionali in epoca successiva all'aggiudicazione, ha ritenuto che non vi era stato alcun illegittimo soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante e che la DE.CA., capogruppo dei quattro progettisti, possedeva i requisiti necessari per il 25%+0,1% dei lavori da progettare e ciò era sufficiente ad attribuirle la “quota maggioritaria” dell'esperienza complessivamente richiesta (come da giurisprudenza richiamata in sentenza), tanto più che la *lex specialis* non imponeva requisiti superiori alla capogruppo e che ciò non è affatto in contrasto con l'art. 271, comma 7, del d.p.r. n. 207 del 2010;

- quanto, infine, alla contestata rilevanza, ai fini della capacità professionale, dei servizi aventi ad oggetto le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ha affermato che, ai sensi dell'art. 252 del d.p.r. n. 207 del 2010 (che ne fa menzione nel descrivere i servizi di architettura e ingegneria) ed ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 163 del 2006 (che, nel disciplinare le modalità di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, pure considera i servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, oltre che nelle fasi di progettazione e di collaudo), il requisito in questione è utilizzabile ai fini dell'esperienza professionale richiesta per la partecipazione alle gare.

Per le dette ragioni e per altre, non più rilevanti perché relative a motivi non riproposti in appello, sono stati respinti sia il ricorso principale contro l'aggiudicazione che i motivi aggiunti – questi ultimi avanzati dalla Pellegrini contro la nota trasmessa dalla Provincia dell'Ogliastra relativa allo stato del procedimento di verifica dei requisiti speciali in capo allo studio di progettazione di cui la SER.LU. aveva dichiarato di avvalersi ai fini della gara (secondi motivi) e contro la determinazione del Responsabile dei Servizi 18 aprile 2016, n. 369, con cui la Provincia dell'Ogliastra ha definitivamente dichiarato efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla SER.LU. (terzi motivi).

2. L'Impresa di Costruzioni ing. Raffaello Pellegrini S.r.l. ha proposto appello per ottenere la riforma di questa sentenza.

La Provincia di Nuoro – zona omogenea Ogliastra (in gestione stralcio alla soppressa Provincia Ogliastra e alla sua amministrazione straordinaria) e SER.LU. Costruzioni s.r.l. si sono costituite per resistere al gravame, depositando memorie difensive.

L'appellante e la controinteressata appellata hanno depositato memorie e repliche.

Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Per comprendere appieno le ragioni contrapposte delle parti e quelle della presente decisione, nonché per superare alcuni profili di contraddittorietà della sentenza impugnata, occorre premettere in punto di fatto che: SER.LU. Costruzioni s.r.l. e l'impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini s.r.l. hanno ricevuto la lettera d'invito ed hanno presentato le offerte per partecipare alla procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto integrato avviata con determinazione dirigenziale n. 473 del 27 marzo 2013 e con la fase di prequalifica; SER.LU. ha indicato lo studio associato DE.CA. Progetti quale capogruppo designato del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti che avrebbe elaborato il progetto (composto altresì dall'ing. Antonio Vincis, dall'ing. Giampiero Bisi, dall'ing. Vincenzo Pinna, dall'ing. Giovanna Antonia Falchi e dal dott. geologo Andrea Usai); al momento della presentazione dell'offerta lo studio DE.CA. era composto da due professionisti (ing. Paolo Gavano e ing. Paolo Piu), mentre ne era già fuoriuscito l'ing. Italo Meloni; in corso di procedura, con atto pubblico del 12 marzo 2015, lo studio associato si è trasformato in società semplice tra professionisti; con decorrenza dal 3 marzo 2015, inoltre, l'ing. Paolo Piu è andato in pensione, con conseguente cancellazione dall'albo degli ingegneri, pur avendo mantenuto la qualità di socio.

In sostanza, si è verificato che, ferma restando la partecipazione al raggruppamento dei progettisti dello studio associato, poi società semplice tra professionisti, DE.CA. Progetti, uno degli associati, l'ing. Paolo Piu, indicato come esecutore, in particolare come progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ha perso la qualifica di iscritto all'albo degli ingegneri; tuttavia, non si è avuta alcuna modificazione del costituendo RTP, poiché di questo ha continuato a far parte, appunto, la società DE.CA. Progetti (già studio associato), che ha mantenuto la qualifica di mandataria.

3.1. Premesso in fatto quanto sopra, le previsioni del bando di gara, dell'allegato disciplinare della fase di prequalifica e della lettera d'invito rilevanti ai fini del decidere sono le seguenti:

- III.2. del bando (condizioni di partecipazione), e in particolare III.2.3. (capacità tecnica), riguardante il possesso dei seguenti requisiti speciali relativamente ai <<servizi di progettazione>>, ai sensi dell'art. 263 del D.P.R. n. 207 del 2010: <<a) Fatturato globale per servizi di progettazione espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un importo complessivo non inferiore ad € 973.325,85;

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e pertanto: [...omissis...];

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: [...omissis...]>>;

- ed ancora, sempre art. III.2.3: <<Trovano applicazione l'art. 263 comma 2 del DPR 207/2010 e l'art. 253 comma 15 bis del d.lgs. 163/2006 e s. m.i..

In caso di progettisti riuniti (indicati o associati) ex art. 90 comma 1 lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 i requisiti di cui alle lettere a) b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dall'insieme dei progettisti riuniti senza che siano richieste percentuali minime di qualificazione a ciascuno di essi. Il progettista capogruppo possiede i suddetti requisiti in misura percentuale superiore rispetto ad ogni altro progettista riunito.

Il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei progettisti raggruppati.

Ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 i progettisti singoli o riuniti devono dichiarare i nominativi dei professionisti personalmente responsabili che provvederanno all'espletamento dei servizi professionali con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale (o negli appositi registri previsti dalla legislazione nazionale di appartenenza) e/o di altro idoneo titolo abilitativo e l'indicazione della tipologia di prestazione che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione.

In ogni caso, la struttura operativa, indicata in sede di prequalifica, dovrà essere costituita almeno dai seguenti professionisti:

· INGEGNERE

· GEOLOGO

I professionisti indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove ritenuto necessario, di ogni altra professionalità propedeutica allo svolgimento del servizio. Eventuali sostituzioni di

professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla stazione appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario dell'incarico.

Deve inoltre essere individuato nominalmente – tra i componenti della struttura operativa – il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Il progettista, ovvero uno dei componenti la struttura operativa, deve altresì possedere i requisiti richiesti al coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione di cui al D. lgs 81/2008 e ss. mm. ed ii.

Ai sensi dell'art. 253 comma 5 del Regolamento e ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, in caso di progettisti riuniti ex art. 90 co. 1 lett. g) del codice occorre prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Di tale progettista occorre segnalare il nominativo e le relative mansioni.>>;

- art. 10 del disciplinare di prequalifica (requisiti speciali di partecipazione dei progettisti), che riproduce (ai punti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7) le disposizioni sopra riportate del bando di gara;

- art. 14 del disciplinare di prequalifica (svolgimento della fase di prequalifica), ed in particolare il punto 14.5. (<<Le disposizioni e le informazioni concernenti le fasi della procedura di gara successive alla fase di prequalificazione saranno dettagliate nella lettera d'invito e nei relativi allegati, che saranno acquisibili dai soli concorrenti ammessi>>);

- art. 4 della lettera d'invito (modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, condizioni generali e chiarimenti sulla procedura) ed in particolare il punto disciplinante il contenuto della busta A (documenti amministrativi), nella parte in cui dispone: << III. DICHIARAZIONE del progettista incaricato o dei progettisti incaricati - resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - per mezzo della quale:

a) confermi il possesso dei requisiti speciali stabiliti nel bando e nel relativo disciplinare, recante le norme integrative del bando di gara, e tutte le dichiarazioni rese in fase di prequalifica. A tale dichiarazione va allegato un elenco dei lavori cui si riferisce il requisito, con la specificazione del committente, della natura delle prestazioni effettuate, dell'importo dei lavori, del soggetto che ha svolto il servizio e della data di inizio e di fine del servizio;

b) confermi il perdurante possesso dei requisiti generali già dichiarati in sede di prequalifica.>>.

3.2. Tra i requisiti richiesti dalle disposizioni appena richiamate vanno perciò distinti i requisiti speciali che devono essere posseduti dal componente, singolo o associato, del RTP, ai sensi degli artt. 37 e 90, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 163 del 2006, dai requisiti di qualificazione che, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 90, devono essere posseduti dai professionisti, iscritti negli appositi albi professionali, nominativamente indicati, per l'espletamento di specifici incarichi, già in sede di presentazione dell'offerta.

Nel caso di specie, quindi, vanno tenuti distinti i requisiti speciali di partecipazione imputabili alla società DE.CA. (ed a ciascuno degli altri liberi professionisti mandanti, singoli componenti dello stesso RTP insieme a DE.CA.), dai requisiti personali di ciascuno dei singoli professionisti indicati, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, per l'espletamento dell'incarico di progettazione: distinzione, che rileva, in particolare, per la posizione dell'ing. Paolo Piu (così come

dell'ing. Italo Meloni), confusa, da parte appellante, con quella della società mandataria del costituendo RTP.

4. Infatti, col primo motivo (*Errori in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione del punto 10.1.2. del disciplinare di gara, degli artt. 90, commi 2 e 7, 253, comma 15, d.lgs. n. 163 del 2006, degli artt. 2229 e 2232 cod. civ., dell'art. 348 cod. pen., nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria*) si ripropone il primo motivo del ricorso introduttivo, relativo alla necessaria esperienza professionale dei progettisti ed alla dichiarazione, da parte di DE.CA., dei servizi di progettazione imputabili all'ing. Italo Meloni, che non faceva più parte dello studio associato al momento della presentazione dell'offerta. Secondo l'appellante, questi servizi non avrebbero potuto essere computati, con il risultato che, decurtati i requisiti tecnico-professionali inerenti tali prestazioni, il concorrente non avrebbe raggiunto l'importo prescritto per la legge di gara per la classe VI b.

4.1. Il motivo è infondato.

Il Collegio condivide il principio espresso nella sentenza impugnata, secondo cui la riunione di più professionisti in un unico studio associato fa sì che le esperienze professionali da ciascuno maturate in pendenza del rapporto collaborativo rilevino, non solo individualmente, ma come fattori di qualificazione dell'intero studio; con la conseguenza che, qualora nel corso del rapporto, uno dei professionisti fuoriesca dalla compagine associativa, per qualsiasi motivo, i requisiti maturati continuano a giovare ai soggetti che siano rimasti nello studio associato, proprio perché acquisiti nel corso di un'esperienza comune.

In senso contrario, non vale sostenere, come fa l'appellante, che le previsioni dello statuto della DE.CA., in parte valorizzate dal Tar (art. 3, per il quale i professionisti associati si impegnano a fornire la loro prestazione professionale in nome e per conto dello studio associato; art. 5, per il quale l'incarico professionale che l'associato deve svolgere come tale si intende sempre imputato allo studio, anche se conferito da un terzo direttamente all'associato e da questi esclusivamente svolto; art. 7, per il quale oneri e spese gravano a carico dello studio associato), avrebbero rilevanza soltanto "interna". Piuttosto, gli accordi tra gli associati sono coerenti col principio su enunciato e confermano che questo non soffre eccezioni nel caso di specie.

L'imputazione allo studio degli incarichi assunti da ciascuno dei professionisti associati comporta l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i componenti dell'associazione, con conseguente attribuzione dei relativi vantaggi, oltre che degli oneri economici. Nel caso di specie, le previsioni statutarie hanno ricevuto riscontro documentale in quanto tutti i servizi dell'ing. Meloni dichiarati dalla DE.CA. ai fini dei requisiti professionali richiesti dalla legge di gara sono stati svolti dall'associato quale rappresentante dello studio e fatturati da parte della stessa DE.CA.

L'imputazione dei servizi allo studio associato esclude la duplicazione dei requisiti professionali posseduti dallo studio associato e dal singolo professionista paventata dall'appellante, dal momento che, se dei detti servizi si avvale il primo, ovviamente non può avvalersene anche il secondo in forma individuale.

Il primo motivo d'appello va perciò respinto.

5. Col secondo motivo (*Errori in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione del punto 10.1.2. del disciplinare di gara, degli artt. 37, 38, 46, 48, 90, commi 2 e 7, 253, comma 15, d.lgs. n. 163 del 2006, degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, degli artt. 2229 e 2232 cod. civ., dell'art. 348 cod. pen., nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria. Omessa pronuncia*) si ripropone il secondo motivo del ricorso introduttivo, relativo alla sostituzione, tra la fase della

presentazione dell'offerta e la fase della verifica ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, dei requisiti professionali dichiarati in riferimento all'ing. Paolo Piu (il quale, nelle more, si era cancellato dall'albo degli ingegneri per pensionamento), con i requisiti di altri professionisti facenti parte del RTP. Secondo l'appellante, la modifica soggettiva del RTP, conseguente alla perdita del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell'ing. Piu, e l'integrazione documentale avvenuta in sede di comprova dei requisiti da parte degli altri professionisti avrebbero comportato, in primo luogo, il venir meno dei requisiti speciali in capo alla compagine associativa (poi societaria) della mandataria del RTP (come sostenuto già col primo motivo, in riferimento all'altro componente venuto meno, seppure prima della presentazione dell'offerta) ed, in secondo luogo, la violazione del principio di immodificabilità soggettiva della compagine partecipativa, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006; ancora, vi sarebbe stata la violazione dell'art. 90, co. 7°, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 10.6 del disciplinare di gara perché sarebbe venuta meno la qualifica di ingegnere in capo a colui che era stato indicato come "incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche".

5.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili, con i quali si confondono i requisiti speciali da imputare alla DE.CA. con l'indicazione nominativa e la qualificazione professionale dell'ing. Piu, incaricato dell'espletamento dell'appena detta attività professionale.

Quanto al primo profilo, è sufficiente ribadire il principio sopra affermato a proposito dell'imputabilità alla compagine associativa (od alla società, quale è poi divenuto lo studio DE.CA.) dei servizi svolti dall'associato in pendenza di rapporto associativo, a prescindere dalle cause della cessazione dello stesso. Pertanto, la società ha conservato, valendosi delle prestazioni svolte dall'ing. Piu (oltre che delle prestazioni svolte dall'ing. Meloni), il requisito dello svolgimento pregresso dei servizi nell'ultimo decennio, così come richiesto dalla legge di gara.

5.2. Con riguardo all'asserita illegittima modificazione soggettiva della compagine associativa nelle more tra la formulazione dell'offerta e l'aggiudicazione, e conseguente verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, il Tar ha richiamato la decisione dell'Adunanza Plenaria del 4 maggio 2012, n. 8.

Il richiamo è pertinente, pur se la fattispecie in esame, come sopra descritta, non è del tutto coincidente con quella della modificazione soggettiva del RTP, esaminata dall'Adunanza Plenaria, poiché nel caso in esame il RTP è rimasto invariato, essendo risultata modificata soltanto la compagine societaria della mandataria del costituendo raggruppamento.

Peraltro, come ha rilevato il Tar, l'Adunanza Plenaria, dato conto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di modificazioni soggettive dell'a.t.i. aggiudicataria, in rapporto al principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, ha concluso condividendo la soluzione per la quale le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo sono quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, <<*purché la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell'a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'a.t.i. che viene meno per effetto dell'operazione riduttiva* [Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842]>> (Ad.Plen, n. 8/12 cit.).

Questo principio è applicabile a maggior ragione nel caso di specie, in cui la modificazione soggettiva non ha riguardato direttamente uno dei componenti del RTP di cui la SER.LU. ha dichiarato di volersi avvalere per la progettazione.

Il pensionamento del professionista indicato nell'offerta, intervenuto a quasi due anni dalla pubblicazione del bando, integra un fatto inerente esigenze interne alla società ed al raggruppamento che escludono intenti elusivi della *lex specialis*. La mancanza di intenti siffatti per DE.CA. ed il gruppo di professionisti componenti il RTP è confermata dal fatto –dimostrato in giudizio ed in sé non contestato- che il raggruppamento, nel suo complesso, aveva ed ha continuato ad avere i requisiti di capacità tecnico-professionale sia ai momenti della prequalifica e dell'offerta che al momento della verifica ex art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, anche in ragione del principio enunciato trattando del primo motivo d'appello.

5.3. Infondata, è infine la censura concernente l'attribuzione all'ing. Piu del compito di "incaricato della integrazione tra le prestazioni specialistiche" e l'asserita violazione dell'art. 90, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 10.6 del disciplinare, a seguito della sua sostituzione.

In proposito, valgono ancora i principi sopra enunciati.

A questi va aggiunta la menzione del punto III.2.3 del bando, già testualmente riportato, che consentiva eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, purché motivate e autorizzate dalla stazione appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario dell'incarico.

Pertanto, è legittima la sostituzione dell'ing. Piu già indicato quale incaricato della integrazione tra le prestazioni specialistiche, purché con altro professionista facente parte dello stesso RTP, avente qualifica idonea.

In conclusione, il secondo motivo di appello va respinto.

6. Col terzo motivo (Errori in iudicando. *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 e del punto 10.1. del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento*) si ripropone il motivo del ricorso introduttivo relativo all'asserita illegittima spendita di requisiti maturati dai progettisti indicati dall'aggiudicataria attraverso prestazioni rese in favore di committenti privati, trattandosi di interventi mai eseguiti. Secondo l'appellante, l'art. 263, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 (norma richiamata dal disciplinare di gara) avrebbe impedito di valutare, ai fini della qualificazione di DE.CA., incarichi di progettazione degli ingg. Gaviano e Piu, eseguiti per conto di committenti privati, in quanto relativi ad opere mai in concreto realizzate ed a lavori mai avviati.

6.1. Il motivo è infondato.

La *ratio* della norma si desume dal testo, considerato nel raccordo e nel confronto tra le due parti che lo compongono (<<*I servizi [...] valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. [...] Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.*>>). La disciplina è differenziata in ragione della natura, pubblica o privata, del soggetto committente e distingue il criterio di valutazione e/o di prova del servizio di progettazione.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, menzionato dall'appellata SER.LU., la differenziazione non sta nel pretendere per la committenza privata anche l'effettiva esecuzione dei lavori, ma soltanto nel prevedere un diverso onere probatorio della prestazione del servizio di progettazione (cfr. Cons. Stato, V, 10 febbraio 2015, n. 692).

Secondo l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dall'appellante, per i servizi eseguiti per la committenza privata sarebbe imposta invece la prova dell'avvenuta realizzazione dell'opera (così Cons. Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2567, citata nell'atto di appello unitamente ad altre conformi), al fine di impedire abusi da parte del dichiarante relativamente all'effettività del servizio e di conseguire un agevole riscontro della validità e dell'affidabilità del progetto.

Anche a voler seguire questo secondo, più restrittivo, orientamento, la censura è, nel caso di specie, totalmente infondata, per le ragioni già esposte dal Tar, e ribadite dall'appellata Provincia di Nuoro, che consentono di prescindere dalla richiesta, avanzata dalla difesa di SER.LU. di disapplicare il d.P.R. n. 207 del 2010, ove interpretato in senso restrittivo, ovvero, in subordine, di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché si pronunci sulla compatibilità della norma interna con l'art. 48, paragrafo 2, lett. a) ii), della direttiva n. 2004/18/CE.

6.2. Ed invero, in punto di fatto, risulta che i lavori indicati dal raggruppamento di progettisti riuniti designati dall'aggiudicataria e contestati dall'appellante attengono a: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della strada di scorrimento (collegamento via Cadello - via is Maglias), I lotto, in Cagliari; progettazione preliminare della strada di scorrimento (collegamento via Falzarego - strada di S. Paolo), III lotto, in Cagliari; progettazione esecutiva per la costruzione della circonvallazione del Comune di San Vero Milis.

Sebbene i relativi incarichi siano stati conferiti ai progettisti da soggetto avente veste formale privata e sebbene i lavori progettati non siano stati avviati per tutte le opere progettate (in particolare, secondo l'appellante, non avrebbe avuto alcun seguito la progettazione preliminare del 3° lotto in Cagliari), si tratta di opere pubbliche (stradali e di viabilità pubblica), quindi del tutto assimilabili a quelle che hanno anche formalmente una committenza pubblica. La circostanza trova riscontro nel dato ulteriore, dedotto sin dal primo grado di giudizio, che le progettazioni in contestazione erano inserite nel contesto di procedimenti amministrativi, nell'ambito dei quali i progetti sono stati vagliati da pubbliche autorità, come risultante, nel dettaglio, dalle deduzioni svolte nella memoria depositata dalla Provincia dell'Ogliastra, che, tra l'altro, evidenzia come la committenza facesse comunque rispettivamente capo alla provincia di Oristano ed al comune di Cagliari.

La sentenza impugnata, dato conto di queste circostanze in punto di fatto, è pervenuta ad un'interpretazione dell'art. 263, comma 2, ultimo periodo del d.P.R. n. 207 del 2010, che va integralmente confermata.

Qualora l'incarico di progettazione, formalmente conferito da soggetto privato, si riferisca ad opere per le quali l'effettivo e completo compimento dell'attività di progettazione e la sua qualità tecnica siano riscontrabili alla stessa stregua che se l'incarico fosse stato conferito direttamente da un pubblico committente, non è necessaria la prova dell'effettivo avviamento dei lavori, ai sensi dell'art. 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, pur restrittivamente interpretato.

Il terzo motivo d'appello va respinto.

7. Col quarto motivo (*Erroris in iudicando. Violazione del punto 5.4.2 del disciplinare di gara e dell'art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 90 d.lgs. n. 163 del 2006*) si ripropone la censura concernente l'asserita omessa ripartizione dei servizi di

progettazione tra i professionisti componenti il RTP, in riferimento alla previsione dell'art. 10.3 del disciplinare per la quale <<*In caso di progettisti riuniti, occorre individuare il progettista capogruppo e precisare la ripartizione dei servizi professionali tra i vari progettisti*>>.

Secondo l'appellante, il RTP, oltre a non aver sostituito l'ing. Piu nella funzione di coordinatore a lui attribuita (violando così l'art. 90, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006), ha presentato una dichiarazione con la quale i singoli componenti dichiaravano che avrebbero svolto le funzioni di "progettazione", senza ulteriori specificazioni, sicché sarebbe risultato violato il citato art. 10.3 del disciplinare che avrebbe imposto la suddivisione del servizio di progettazione.

7.1. Il motivo è infondato.

Come rilevato anche dalla difesa della Provincia, la ripartizione dei servizi di progettazione va specificata tenendo conto delle caratteristiche dell'opera da progettare unitariamente considerata. Pertanto, trattandosi di una strada di viabilità, va considerata sufficiente la specificazione dei compiti effettuata nei seguenti termini (riconosciuti nell'atto di appello): "incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche" (ing. Paolo Piu) ed "incaricato quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" (ing. Antonio Vincis). Se si tiene conto che uno soltanto è il geologo, al quale non avrebbe potuto essere conferito altro incarico se non quello di eseguire le relazioni geologiche e le relative indagini (dott. Andrea Usai), la restante comune indicazione dei <<progettisti>> (ing. Paolo Gaviano, Gian Piero Bisi e Vincenzo Pinna), oltre alla "giovane professionista" (ing. Giovanna Antonia Falchi), è sufficiente al rispetto delle norme di legge (in particolare l'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006) e del disciplinare di gara (in particolare l'art. 10.3) che si assumono violate.

Il compito di progettazione è validamente attribuito congiuntamente a più professionisti quando riferito ad un'opera unitariamente considerata quale è la strada di viabilità oggetto dell'appalto.

La sentenza dell'Adunanza Plenaria 28 agosto 2014, n. 27, richiamata dall'appellante -pur se relativa a tutt'altra questione di diritto ed all'interpretazione dell'art. 37, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006, del tutto estraneo al presente giudizio- nelle parti valorizzate nell'atto d'appello corrobora la conclusione sopra raggiunta, in quanto si limita a precisare che l'art. 37, comma 4, impone, nell'appalto di servizi, <<*il più modesto obbligo d'indicare le parti del servizio ... facenti capo a ciascuna [...]*>> delle componenti del raggruppamento.

Parimenti non giova all'appellante la citazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria del 5 luglio 2012, n. 26, atteso che si è ivi ribadito che <<*[...] ai fini del vaglio dell'ottemperanza all'obbligo di specificare le «parti» del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, in ossequio al principio della tassatività delle cause di esclusione – oggi sancito dall'art. 46, comma 1-bis, d. lgs. n. 163 del 2006, aggiunto dall'art. 4, comma 2 lett. d) n. 2), d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106 – dovrà seguirsi un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica che valorizzi il dato teleologico del raggiungimento dello scopo della norma senza che assuma rilievo dirimente il profilo estrinseco del modo in cui siffatta esigenza sia soddisfatta. L'obbligo dovrà allora ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle rammentate finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell'offerta ed a consentire l'individuazione dell'oggetto e dell'entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate*>>.

Tenuto conto della tipologia del servizio di progettazione oggetto di causa, e del numero e delle qualifiche dei professionisti componenti il RTP, nonché dei rapporti tra la società mandataria e i mandanti, tali ultime finalità di certo risultano raggiunte con la ripartizione dei compiti sopra enunciata.

7.2. Dell'ammissibilità della sostituzione, anche ai sensi dell'art. 90, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, dell'ing. Piu, indicato quale progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, si è già detto trattando del secondo motivo.

Il quarto motivo va perciò respinto.

8. Col quinto motivo (Errores in iudicando. *Violazione dell'art. 261, comma 7, d.P.R. n. 207 del 2010*) si ripropone la censura secondo cui soltanto la mandataria avrebbe posseduto i requisiti speciali di progettazione.

8.1. Il motivo è infondato.

Esso è smentito in punto di fatto in quanto, in sede di verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, è emerso che i requisiti speciali professionali erano posseduti non solo dalla mandataria DE.CA., ma anche dai singoli professionisti mandanti, nelle rispettive percentuali coerenti con la previsione dell'art. 261, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, già richiamato dal primo giudice e ribadito nel bando di gara sopra riportato.

Va perciò decisamente escluso che la mandataria possedesse da sola tutti i requisiti richiesti e che questi fossero totalmente mancanti in capo ai mandanti.

Diversa questione è quella concernente la dichiarazione e la dimostrazione della sussistenza dei requisiti, rispettivamente in capo alla mandataria ed ai mandanti.

9. Di siffatta questione si occupa il sesto motivo (Errores in iudicando. *Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, 46 e 48 d.lgs. n. 163 del 2006, degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000. Nonché per eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e par condicio e degli oneri di correttezza ed auto-responsabilità gravanti sui concorrenti*). L'appellante ripropone i motivi aggiunti concernenti l'asserito illegittimo soccorso istruttorio, che si sarebbe realizzato in fase di verifica dei requisiti dei mandanti ingegneri Vincis e Bisi, i quali, in fase di offerta, non avevano specificato alcun servizio di progettazione eseguito.

9.1. Il motivo è infondato.

I mandanti hanno dichiarato di possedere i requisiti mediante dichiarazione resa come da modello VIII in fase di prequalifica (prodotta anche dall'appellante), nonché mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, allegate all'offerta.

La doglianza ulteriore dell'appellante, secondo cui ciascuno dei mandanti avrebbe dovuto anche specificare i singoli lavori di progettazione, trova in effetti riscontro nel punto III dell'art. 4 della lettera di invito, laddove indica il contenuto della busta A (documentazione amministrativa), richiedendo anche l'allegazione di un elenco dei lavori da considerare. In fase di ammissione e poi di offerta i mandanti resero la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti professionali, pur se mancante dell'allegazione dell'elenco di lavori cui era riferito il requisito dichiarato. Malgrado ciò, la stazione appaltante, nel consentire la dimostrazione dei singoli servizi resi in fase di verifica, non ha posto in essere un soccorso istruttorio illegittimo. Infatti, va ritenuto che il dato sostanziale

rilevante, ai fini di un'eventuale esclusione, è soltanto il possesso dei requisiti dichiarati già al momento della dichiarazione; con la conseguenza che, essendo incontestato che il RTP aveva già all'epoca nel suo complesso i requisiti speciali richiesti e dichiarati da parte della mandataria e dei mandanti, rileva soltanto che queste dichiarazioni abbiano trovato positivo riscontro in sede di verifica dei requisiti, non essendo e non potendo essere considerata essenziale ai fini dell'esclusione la previsione di dettaglio contenuta nella lettera d'invito (che d'altronde mal si concilierebbe con il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria nella già richiamata sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, che consente la verifica *ex post* della permanenza dei requisiti in capo al raggruppamento nel suo complesso, dopo il recesso di una componente). Quindi la produzione dei certificati da parte dei mandanti, in sede di verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, ha solo completato le dichiarazioni sostitutive già rese, come affermato nell'impugnata delibera conclusiva n. 369/2016 della stazione appaltante; non ha integrato un'omessa dichiarazione, come sostenuto dall'appellante.

Va sottolineato che, una volta che il possesso dei requisiti dichiarati da parte dei mandanti è stato dimostrato con la produzione effettuata in sede di verifica, non rilevano le percentuali relative, poiché, ai sensi del già citato art. 261, comma 7, d.P.R. n. 207 del 2010 (e della corrispondente previsione della *lex specialis*), a ciascuno dei mandanti non avrebbero potuto essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

Rilevante è invece l'ulteriore dato -pure evidenziato dal Tar ed emergente da quanto detto trattando dei precedenti motivi di ricorso- del(la permanenza del) possesso in capo alla mandataria di requisiti in misura percentuale superiore (addirittura sovrabbondante) rispetto a ciascuno dei mandanti, come richiesto dalle norme su citate.

Il sesto motivo va respinto.

10. Col settimo motivo (*Erroris in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 252 d.P.R. n. 207 del 2010*) si ripropone la doglianza con cui si contesta la rilevanza, ai fini della capacità professionale, dei servizi aventi ad oggetto le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

10.1. Il motivo è infondato.

In proposito, è corretta la motivazione del Tar, basata sugli artt. 252 del d.P.R. n. 207 del 2010 e 91 del d.lgs. n. 163 del 2006. In entrambe queste norme i servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono accomunati, nelle rispettive previsioni e per le finalità ivi previste, ad altri servizi egualmente qualificati come servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Sul punto l'appello è generico, non essendo sufficiente a superare l'equiparazione ritenuta dal Tribunale la constatazione dell'appellante che le varie prestazioni sono elencate nel citato art. 252, comma 2, del regolamento, con delle distinzioni. La norma di riferimento è, in primo luogo, l'art. 91 del d.lgs. n. 163 del 2006, che non contiene alcuna distinzione, elencando l'attività di coordinamento in fase di esecuzione unitamente ad altri incarichi ed attività affidabili dalle stazioni appaltanti quali servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria; la portata più dettagliata della norma regolamentare si spiega per le diverse finalità perseguite.

In conclusione, tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria utili secondo la *lex specialis* rientra anche il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il settimo motivo va respinto.

11. Con l'ottavo motivo (Errores in iudicando. *Violazione del disciplinare (pag. 14) punto 10.1.2, violazione degli artt. 90, comma 2, lett. a e comma 7, 253 comma 15, d.lgs. n. 163 del 2006, violazione degli artt. 261, comma 7, e 263, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, violazione degli artt. 2229 e 2232 cod. civ., violazione dell'art. 348 c.p., eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dell'art. 37, comma 19, d.lgs. n. 163 del 2006. Omessa pronuncia*) si ripropongono le censure avanzate nel secondo e nel terzo atto di motivi aggiunti, che l'appellante assume non essere state esaminate dal giudice di prime cure.

Si può prescindere dalla delibazione dell'eccezione di inammissibilità per tardiva presentazione dei motivi aggiunti sollevata dall'appellata Provincia, poiché tutti i motivi (apparentemente) non esaminati dal Tar sono infondati, in quanto ripropongono, sotto diversi profili, censure già esaminate e respinte. Così:

- con la censura sub VIII.1, si torna a dire dell'assenza dei requisiti in capo a DE.CA., detraendo i servizi svolti, in tutto o in parte, dagli ingg. Meloni e Piu. Si è già ripetutamente detto che questi andavano computati poiché acquisiti allo studio associato. Ne consegue che, se l'amministrazione aggiudicatrice ha ritenuto sussistenti i requisiti prescindendo dai servizi imputabili ai detti due professionisti, a maggior ragione la sussistenza non può essere messa in dubbio, considerando invece (come l'amministrazione avrebbe dovuto e potuto fare) i servizi dei predetti. Ancora, in merito alla qui nuovamente dedotta violazione dell'art. 261, comma 7, d.P.R. n. 207 del 2010, in punto di requisiti di mandanti e mandataria, si rinvia a quanto detto trattando del quinto e del sesto motivo;

- con la censura sub VIII.2, si torna a dire dell'asserita violazione dell'art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, già esclusa trattando del terzo motivo;

- con le censure sub VIII.3 e sub VIII.4, si torna a dire dell'attività dell'ing. Vincis, quale "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione". Questa va reputata utile ai fini della sussistenza del requisito previsto dalla *lex specialis*, per le ragioni già esposte trattando del settimo motivo;

- con la censura sub VIII.5, si dice della non computabilità dei servizi indicati dall'ing. Bisi perché non dichiarati in fase di qualificazione e perché svolti per committenti privati, senza prova della relativa realizzazione. La prima censura è smentita da quanto detto trattando del sesto motivo. La seconda censura, oltre alla già esposta infondatezza in diritto, è smentita in fatto quanto meno per la commessa della Soc. Pellegrini s.r.l., come riconosciuto dall'appellante; questa è sufficiente per la sussistenza del requisito in capo al mandante, non richiedendosi, come detto, percentuali minime per ciascun mandante (avendo ripetutamente detto anche della sussistenza dei requisiti in misura congrua in capo alla mandataria);

- quest'ultima affermazione consente di confutare infine la censura sub VIII.6, con la quale si torna infondatamente a dire dell'asserita violazione dell'art. 261, co. 7°, d.P.R. n. 207 del 2010 e del punto 10.2 del disciplinare.

L'appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuna delle due parti appellate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida, in favore di ciascuna delle appellate costituite, nell'importo di € 3.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppina Luciana Barreca

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO